COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

55.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SALVATORE**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 919

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione con un nuovo titolo):

Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760) 919

PRESIDENTE 919, 923, 924, 925, 926, 927, 932, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 948

BONALUMI, *Relatore* . . 922, 924, 926, 932, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943

BELARDI MERLO 924, 938

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 923, 926, 939, 940, 941, 942, 943, 948

DUJANY 942

FERRARI MARTE 923, 925, 926, 938, 945

FURIA 926, 943

GALLI MARIA LUISA 943

GIANNI 924, 927, 946

ICHINO . . 923, 924, 925, 937, 938, 939, 941, 942

MAROLI 925, 926

PICCINELLI 924, 945

SOSPIRI 927, 937, 940, 942, 945

TESINI ARISTIDE 946

ZOPPETTI 939, 940

PAG.

Votazione segreta:

PRESIDENTE 949

La seduta comincia alle 9,30.

RAMELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento comunico che i deputati Cristofori e Carlotto sono rispettivamente sostituiti dai deputati Gottardo e Zambon.

Seguito della discussione del disegno di legge: Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Effettuazione di esperimenti

pilota in materia di avviamento al lavoro ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso i prescritti pareri sugli articoli 28, 34, 34-*bis*, 40-*bis*, 41-*sexies*, 41-*septies*, 41-*octies*, 41-*novies*, 41-*decies*, 41-*undecies*, 41-*duodecies*, 41-*terdecies*, 45, 53, 53-*bis* e relativi emendamenti e subemendamenti, già approvati in linea di principio dalla nostra Commissione nel corso di precedenti sedute. Do lettura del parere della I Commissione:

« La Commissione, esaminati gli emendamenti, i subemendamenti e gli articoli aggiuntivi al testo del progetto di legge n. 760, trasmessi dal Presidente della Commissione lavoro con note del 16 aprile e 7 maggio 1981;

decide:

a) di esprimere parere contrario all'articolo aggiuntivo proposto dal deputato Dujany, nella considerazione che con legge ordinaria non possono essere attribuite nuove funzioni alla Regione della Valle d'Aosta;

b) di esprimere parere favorevole all'emendamento proposto dai deputati Ichino e Francese, al subemendamento proposto dai deputati Zoppetti, Ichino e Francese nonché al subemendamento all'articolo 41-*septies* proposto dal deputato Frasnelli ed all'articolo 41-*decies* del deputato Bonalumi;

c) di esprimere parere favorevole agli articoli 41 e 41-*septies* proposti dal deputato Bonalumi a condizione che venga previsto un sistema di consultazione con le Regioni ed i comuni in ordine ai programmi di insediamenti;

d) di esprimere, non senza osservare la mancata applicazione delle norme di cui alla legge n. 312, parere favorevole all'articolo 41-*opties* proposto dal deputato Bonalumi a condizione che: 1) venga provveduto in via prioritaria alla sistemazione dei giovani assunti ai sensi degli articoli 26 e 26-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei dipendenti di ruolo di cui all'articolo 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; 2) che venga stralciato il terzo comma, dovendosi applicare in merito le procedure previste dalle leggi di carattere generale in materia di pubblico impiego; 3) che vengano precisate le norme di cui alla legge 8 agosto 1980, n. 426, di cui è cenno nell'ultimo comma dell'articolo, che si intendono applicare al Ministero del lavoro, dal momento che dette norme concernono provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia e non sono immediatamente ed integralmente applicabili al Ministero del lavoro;

e) di esprimere parere favorevole all'articolo 41-*novies* proposto dal deputato Bonalumi, a condizione che gli esami previsti al secondo comma vengano differenziati in relazione alle singole qualifiche, non potendo essere le prove identiche per l'accesso alle qualifiche direttive, di concetto ed esecutive;

f) di esprimere parere favorevole all'articolo 41-*duodecies*, proposto dal deputato Bonalumi a condizione che venga stralciato l'ultimo comma, nella considerazione che non può essere consentito di rapportare i livelli dirigenziali del Ministero del lavoro a quelli esistenti presso enti sottoposti alla vigilanza e controllo dello stesso Ministero, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 ».

Do lettura del parere della V Commissione:

« Parere favorevole sul disegno e sugli emendamenti al disegno di legge presentati a condizione che:

siano soppressi gli articoli relativi all'assunzione di personale ad eccezione di quelli che riguardano l'immissione in ruolo del personale di cui alla legge n. 285 del 1977, per i quali dovranno essere previste norme che consentano all'Amministrazione la loro destinazione alle varie sedi, secondo le concrete esigenze di servizio;

sia prevista l'assunzione, nel limite massimo di 1.000 unità ed a partire dall'esercizio finanziario 1982, di personale particolarmente qualificato, e la relativa

ripartizione tra le varie qualifiche funzionali in rapporto alle esigenze derivanti dalla prima applicazione della presente legge nel rispetto della normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego;

le deroghe alla legge di contabilità dello Stato riguardino esclusivamente:

1) l'obbligo di pareri preventivi al Consiglio di Stato, a condizione che sia prevista la costituzione di un apposito Comitato tecnico composto da rappresentanti del Ministero del tesoro, del Ministero del lavoro, della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

2) i tempi di controllo della Corte dei conti, nel senso che i medesimi siano effettuati in sede successiva;

3) il ricorso alla trattativa privata sia previsto nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie in materia di opere pubbliche e forniture;

il programma di potenziamento e ammodernamento dei servizi statali dello impiego si articoli nell'arco di un quinquennio, di modo che la spesa complessiva derivante dall'applicazione della legge non superi, nel triennio 1981-1983, la cifra complessiva di 210 miliardi;

e parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati ».

Dei suddetti articoli, emendamenti e subemendamenti darò nuovamente lettura.

Do lettura dell'articolo 28 del testo-base:

TITOLO IV

PROVVEDIMENTI
PER LA GARANZIA DEL SALARIO

ART. 28.

L'integrazione salariale ordinaria e straordinaria è dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che agli operai dipendenti da imprese industriali, da imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le 0 ed il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.

Nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni agli impiegati sospesi dal lavoro è corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della quota di retribuzione mensile che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestato.

L'importo dell'integrazione salariale, sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare l'ammontare mensile di lire 600.000; detto importo massimo va comunque rapportato alle ore di integrazione autorizzate.

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, compreso quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, detto importo massimo è aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente.

A decorrere dal venticinquesimo mese di trattamento, la percentuale dell'aumento dell'indennità di contingenza si riduce nella misura ed alle scadenze previste nel quinto comma dell'articolo 32.

Il trattamento di integrazione salariale sostituisce, in caso di malattia, l'indennità giornaliera eventualmente spettante al lavoratore a carico degli enti che la erogano.

Il relatore Bonalumi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

TITOLO IV

PROVVEDIMENTI
PER LA GARANZIA DEL LAVORO

ART. 28.

(*Importo del trattamento di integrazione salariale*).

L'integrazione salariale ordinaria e straordinaria è dovuta nella misura dell'80

per cento della retribuzione globale che agli operai dipendenti da imprese industriali, da imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le 0 ed il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.

Nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni agli impiegati sospesi dal lavoro è corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

L'importo dell'integrazione salariale, sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare l'ammontare mensile di lire 750.000; detto importo massimo va comunque rapportato alle ore di integrazione autorizzate.

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1982, detto importo massimo è aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente.

Il trattamento di integrazione salariale sostituisce, in caso di malattia, l'indennità giornaliera eventualmente spettante al lavoratore a carico degli enti che la erogano.

L'onorevole Gianni ha presentato il seguente emendamento all'articolo 28 del testo-base:

Dopo il quarto comma inserire i commi seguenti:

« I periodi di CIG autorizzati dal CIPI sia per operai che per impiegati sono sono vincolati a settimane complete.

I conteggi da presentare all'INPS possono anche riferirsi a settimane non complete.

Gli importi erogati dall'INPS dovranno essere comprensivi dei ratei di gratifica natalizia e di eventuale premio annuale, indipendentemente dal loro periodo di naturale maturazione ».

Gli onorevoli Gianni ed Ichino hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 28 del testo-base:

Aggiungere il seguente ultimo comma:

« In caso di inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, la lavoratrice può optare per il trattamento di maternità ».

Gli onorevoli Ichino, Francese, Belardi Merlo, Furia, Rosolen e Zoppetti hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento interamente sostitutivo del relatore all'articolo 28:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1° gennaio 1982, detto importo massimo è aumentato in misura percentuale pari all'aumento percentuale delle pensioni di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 ».

L'onorevole Dujany ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento interamente sostitutivo del relatore:

Aggiungere il seguente comma:

« L'esame delle richieste di integrazione salariale ordinaria e straordinaria è subordinato agli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, la cui esecuzione dovrà essere comprovata all'atto della presentazione della richiesta ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'articolo 28 e sugli emendamenti e subemendamenti ad esso presentati.

BONALUMI, *Relatore*. Propongo la soppressione dell'articolo 28, in quanto trattasi di una normativa già divenuta nel frattempo legge dello Stato con provvedimento separato.

PRESIDENTE. Il relatore Bonalumi ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 28.

ICHINO. La situazione è resa complessa dal parere espresso dalla V Commissione bilancio, in quanto era stato già raggiunto un accordo politico preciso sull'elevazione del tetto dell'intervento della cassa integrazione guadagni (da 600 mila lire a 750 mila lire mensili). Tale norma rappresentava un adeguamento di questo tetto ai minimi salariali contrattuali per le categorie operaie e dei quadri intermedi che venivano prima leggermente penalizzate dal precedente tetto. Dobbiamo prendere atto che, nonostante le prese di posizione verbali a favore della valorizzazione della professionalità di questa categoria di lavoratori, al momento di tradurre questi impegni in fatti la maggioranza, con il parere determinante del Governo, ha voluto, invece, impedire che l'accordo che era stato raggiunto in sede di Commissione lavoro avesse attuazione.

La Commissione bilancio ha, dunque, espresso un parere che ci impedisce di tradurre in legge quella che è stata una scelta precisa, ragionevole e ragionata.

Pertanto, mentre riteniamo del tutto logica la richiesta di soppressione formulata dall'onorevole Bonalumi in seguito al parere della V Commissione, non possiamo approvare la scelta operata dalla Commissione bilancio e dichiariamo che, come gruppo comunista, ci asterremo dalla votazione dell'articolo 28.

FERRARI MARTE. Non possiamo certo legiferare in senso contrario al parere espresso dalla V Commissione. Tuttavia, con le modifiche da noi presentate all'articolo 28 del testo-base, intendevamo operare correttamente nei confronti di una situazione che in precedenza aveva determinato grossi problemi, in particolar modo per gli impiegati.

Dichiaro, a questo punto, che il gruppo socialista voterà per la soppressione dell'articolo 28 del testo-base.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole alla soppressione dell'articolo 28.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bonalumi soppressivo dell'articolo 28 del testo-base.

(*È approvato*).

Devono, pertanto, considerarsi preclusi gli emendamenti ed i subemendamenti presentati all'articolo 28 del testo-base, dei quali ho dato precedentemente lettura.

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 28-*bis*.

Le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, relative al limite dell'ammontare mensile dell'importo dell'integrazione salariale, e quello di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, trovano applicazione anche nei casi di intervento ordinario della cassa integrazione.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo 28-*bis*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 28-*bis*, presentato dal relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 34 del testo base:

ART. 34.

I periodi di sospensione e di riduzione di orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della sua misura.

Il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

L'onorevole Gianni ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al primo comma dopo le parole: « riduzione di orario », *le altre*: « ivi compresi i periodi già maturati a partire dal 1° gennaio 1972 ».

Gli onorevoli Piccinelli, Belardi e Ferrari Marte hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al secondo comma, dopo la parola: « figurativo », *le altre*: « compreso quello relativo ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere ai fini dell'anzianità prevista dalle disposizioni di legge sul pensionamento anticipato dei minatori ».

Ricordo ai colleghi che la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario in ordine agli emendamenti presentati dall'onorevole Gianni e dagli onorevoli Piccinelli, Belardi Merlo e Ferrari Marte, parere favorevole nei confronti dello emendamento sostitutivo del relatore, che sostanzialmente coincide con il testo base dell'articolo 34.

BELARDI MERLO. Mi sembra umoristico che la V Commissione bilancio abbia espresso, con il consenso del Governo, parere contrario rispetto ad un emendamento che è già divenuto legge dello Stato con altro provvedimento.

BONALUMI, *Relatore*. Ritengo che, se possibile, la questione debba essere esaminata e risolta in sede di coordinamento.

ICHINO. Sono perplesso circa la possibilità di intervenire in materia in sede di coordinamento; pertanto, il gruppo comunista si riserva di riproporre la modifica quando il provvedimento sarà discusso al Senato.

GIANNI. Ritiro l'emendamento.

PICCINELLI. Anch'io ritiro il nostro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 34 del testo base.

(*È approvato*).

Il relatore Bonalumi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 34-*bis*.

A decorrere dal 1° settembre 1980 il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria è esteso, con le relative modalità e procedure, ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, addetti in modo prevalente e continuativo a tale attività, sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi o di difficoltà anche temporanee dell'impresa industriale, presso cui vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione, purché dette situazioni diano luogo all'applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per lavoratori dell'industria è esteso, con le relative modalità e procedure, ai dipendenti di aziende esercenti attività commerciale, che occupino più di mille dipendenti, qualora questi ultimi risultino sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi dell'azienda commerciale accertata ai sensi dell'articolo 2, quinto comma lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti trovano applicazione le norme di cui al titolo III della presente legge.

ICHINO. Tale articolo aggiuntivo è già divenuto legge dello Stato con un altro provvedimento, recentemente approvato.

BONALUMI, *Relatore*. Lo ritiro per la ragione che ha testé esposto l'onorevole Ichino e chiedo che la Presidenza, in sede

di coordinamento, sopprima il primo comma dell'articolo 38, recante materia già divenuta legge dello Stato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Francese, Lodi Faustini Fustini, Belardi Merlo, Di Corato, Zoppetti e Rosolen hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 40-*bis*.

Ai lavoratori inoccupati di età superiore ai 18 anni, che abbiano almeno 12 mesi di anzianità di iscrizione nelle liste di disoccupazione ordinaria e non abbiano rifiutato senza giustificato motivo offerte di lavoro, e il cui nucleo familiare non goda di reddito annuo complessivo superiore a due milioni di lire per ogni membro del nucleo stesso, è erogata una indennità speciale di disoccupazione di lire 5.000 giornaliere, condizionata al permanere dello stato di disoccupazione involontaria, e comunque per il periodo massimo di sei mesi.

ICHINO. L'articolo aggiuntivo Francese ed altri era stato presentato durante la discussione del disegno di legge n. 760 in sede referente, quindi oltre un anno e mezzo fa, raccogliendo il consenso di tutte le forze politiche presenti nella Commissione, tanto che altri emendamenti, sostanzialmente identici e in qualche caso migliorativi rispetto a quello presentato dai deputati del gruppo comunista, erano stati presentati dai colleghi appartenenti agli altri gruppi. Ricordo che una norma sostanzialmente identica a quella che si vuole introdurre con l'articolo aggiuntivo è stata approvata, in occasione dell'esame del provvedimento relativo alla riforma del collocamento nelle zone terremotate, in Assemblea con un voto largamente maggioritario. La V Commissione bilancio invece ha espresso parere negativo sull'articolo 40-*bis*, precludendo la possibilità di trasformare una proposta, sulla quale si era verificato un accordo di fondo, in norma legislativa. Ciò toglie credibilità alle promesse che lo stesso Governo aveva formulato nella discussione svoltasi in sede referente, quando il gruppo comunista ritirò il proprio emendamento solo dopo che il ministro del lavoro in persona aveva assunto un esplicito impegno a far sì che una norma sostanzialmente equivalente potesse essere introdotta in occasione della discussione in sede legislativa. È ben vero che da allora i Governi si sono succeduti con ritmo incalzante e che il ministro del lavoro è cambiato per ben due volte, però il Governo è una istituzione unica e gli impegni da esso assunti debbono essere ritenuti vincolanti anche se le persone che ricoprono l'incarico sono diverse. In questo caso l'impegno assunto dal Governo non è stato mantenuto: ne prendiamo atto e riteniamo che ciò sia uno dei tanti segni della non credibilità del Governo medesimo.

MAROLI. Non condivido i toni usati dall'onorevole Ichino. Anche il gruppo democristiano era d'accordo sulla necessità di elevare l'indennità di disoccupazione, però se l'orientamento della nostra Commissione non è stato accolto dalla V Commissione bilancio, ciò significa che complessivamente ci sono problemi di natura finanziaria, che oggi si pongono in termini diversi rispetto ad un anno e mezzo fa. Mi sembra quindi eccessivo affermare che il Governo abbia mancato fede ad un preciso impegno, perché occorre valutare il problema nei termini reali della situazione attuale.

FERRARI MARTE. Per quanto riguarda il settore agricolo, il problema ha trovato soluzione in un'apposita legge; per quanto riguarda gli altri settori, esso non può essere considerato risolto poiché per la disoccupazione ordinaria viene pagato un importo che è fermo da oltre trenta anni e quindi deve essere oggetto di ulteriore attenzione da parte della Commissione. È irrisolto anche il problema dei giovani in cerca di prima occupazione, che va visto in stretto collegamento con la formazione professionale. In conclusione, occorre affrontare i problemi sui quali in linea di principio era stato trovato un accordo nell'ambito della Commissione, al

fine di determinare valide soluzioni, anche se al momento attuale non è possibile far altro che prendere atto del parere della V Commissione bilancio.

BONALUMI, *Relatore*. Ritengo che ci si debba adeguare al parere della V Commissione bilancio.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Pur condividendo l'affermazione dell'onorevole Ichino, nel senso che il Governo, pur cambiando le persone che lo rappresentano, debba ispirarsi ad un principio di continuità nelle proprie affermazioni e, quindi, nel rispetto degli impegni, debbo chiarire i motivi per i quali in questo momento il Governo non può proporre una soluzione diversa da quella prospettata, anche se ritiene inderogabile e urgente strutturare in maniera diversa l'istituto dell'indennità di disoccupazione, poiché si rende conto che 800 lire giornaliere rappresentano quasi una beffa. Però ci sono due problemi da risolvere: uno riguarda il parere espresso dalla V Commissione bilancio, l'altro l'aspetto organizzativo da parte del Ministero. Le 10 mila lire al giorno previste potrebbero incentivare, soprattutto nel sud, una sorta di lavoro nero. Ritengo che un efficace controllo in materia potrà essere fatto allorquando saranno in funzione i famosi uffici circoscrizionali.

FURIA. A nome del gruppo comunista, dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo 40-*bis* Francese ed altri. Tuttavia, desidero dire che il gruppo comunista rimane convinto della validità di questa norma e se essa viene da noi ora ritirata è solo per evitare che si determini una situazione spiacevole e negativa nel caso in cui la Commissione dovesse respingerla. Inoltre, nel caso in cui tale articolo dovesse, invece, venire approvato (e ciò sarebbe non nel rispetto del parere espresso dalla V Commissione bilancio) il provvedimento dovrebbe necessariamente essere rimesso all'esame dell'Assemblea.

In virtù di questa ragione, ripeto, tale articolo aggiuntivo viene da noi ritirato. Ci riproponiamo, però, di ripresentarlo al Senato, in modo che, in quella sede, tale norma possa diventare concreta realtà.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Maroli e Piccinelli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 40-*bis*.

Ai lavoratori inoccupati di età superiore ai 18 anni, che abbiano almeno 12 mesi di anzianità di iscrizione nelle liste di disoccupazione ordinaria e non abbiano rifiutato senza giustificato motivo offerte di lavoro, e il cui nucleo familiare non goda di reddito annuo superiore a due milioni per ogni membro del nucleo stesso, è erogata una indennità speciale di disoccupazione di lire 5.000 giornaliere, condizionata al permanere dello stato di disoccupazione involontaria, e comunque per il periodo massimo di sei mesi.

MAROLI. Prendo atto del ritiro dell'articolo aggiuntivo 40-*bis* fatto dal gruppo comunista e conseguentemente ritiro questo articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Piccinelli e dal sottoscritto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ferrari Marte e Gianni hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 40-*bis*.

Ai lavoratori inoccupati di età superiore ai 18 anni, che abbiano almeno 12 mesi di anzianità di iscrizione nelle liste di disoccupazione ordinaria e non abbiano rifiutato senza giustificato motivo offerte di lavoro, e il cui nucleo familiare non goda di reddito annuo superiore a due milioni per ogni membro del nucleo stesso, è erogata una indennità speciale di disoccupazione di lire 5.000 giornaliere, condizionata al permanere dello stato di disoccupazione involontaria, e comunque per il periodo massimo di sei mesi.

FERRARI MARTE. Ritengo che il Governo debba esaminare attentamente la

materia. Tuttavia, dichiaro di ritirare anch'io questo articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Gianni e dal sottoscritto.

GIANNI. Concordo con quanto ha testé detto l'onorevole Marte Ferrari e dichiaro fin da questo momento che il gruppo politico a cui appartengo presenterà al Senato questo articolo aggiuntivo 40-*bis*.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 40-*bis*.

Ai lavoratori inoccupati di età superiore ai 18 anni che abbiano almeno 6 mesi di anzianità di iscrizione nelle liste di disoccupazione ordinaria e non abbiano rifiutato offerte di lavoro, è erogata una indennità speciale di disoccupazione di lire 10 mila giornaliere, condizionata al permanere della condizione di disoccupato involontario.

SOSPIRI. Ritiro questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Pinto ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 40-*bis*.

Ai lavoratori inoccupati di età superiore ai 18 anni che abbiano almeno 12 mesi di anzianità di iscrizione nelle liste di disoccupazione ordinaria e non abbiano rifiutato senza giustificato motivo offerte di lavoro, il cui nucleo familiare non goda di reddito annuo superiore a due milioni e mezzo per ogni membro del nucleo stesso, è erogata una indennità speciale di disoccupazione di lire 5.000 giornaliere, condizionata al permanere dello stato di disoccupazione involontaria.

L'onorevole Pinto ha presentato i seguenti due subemendamenti:

Sostituire le parole: « lire 5.000 giornaliere » *con le altre*: « lire 7.000 giornaliere »;

sostituire le parole: « lire 5.000 giornaliere » *con le altre*: « lire 6.000 giornaliere ».

L'onorevole Gianni ha presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere dopo le parole: « disoccupazione involontaria » *le seguenti*: « e comunque per il periodo massimo di 24 mesi ».

Poiché l'onorevole Pinto non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo articolo aggiuntivo. Risultano pertanto decaduti i relativi subemendamenti.

Il relatore Bonalumi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 41-*sexies*.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a destinare annualmente una quota delle somme di cui al successivo articolo 41-*decies* per l'attuazione, nel quinquennio 1981-1985, di un programma straordinario di acquisti e costruzione di immobili al fine di dotare di sedi idonee e funzionali gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione del lavoro e gli occorrenti servizi sociali nonché le strutture didattiche centrali e periferiche.

Il programma di cui al comma precedente, predisposto su base regionale, è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le variazioni del programma devono essere adottate con le stesse modalità.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla rilevazione del patrimonio immobiliare e del suo stato di conservazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presentata una relazione con i dati relativi al censimento effettuato in base al precedente comma alla Commissione centrale per l'impiego.

Tale relazione, aggiornata annualmente e comprensiva degli interventi realizzati a

norma del successivo articolo 43 della presente legge, viene riportata in allegato alla Tabella del bilancio annuale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per il periodo 1981-83 si applicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le disposizioni di cui agli articoli 8, sesto comma e successivi, e 14, secondo comma, della legge 28 aprile 1980, n. 146, relativamente alle somme disponibili annualmente ai sensi dell'articolo 41-*decies* della presente legge.

Gli onorevoli Zoppetti, Ichino e Francese hanno presentato il seguente subemendamento:

Al sesto comma, dopo le parole: « presente legge » *aggiungere le seguenti*: « nonché degli importi relativi ».

L'onorevole Bonalumi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 41-*septies*.

(*Localizzazione, costruzione di beni immobili e loro manutenzione straordinaria*).

Alla localizzazione degli insediamenti necessari per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 42 provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La costruzione degli immobili può essere affidata, anche in deroga alle norme vigenti, in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta per i primi tre anni del previsto programma di cui al precedente articolo 42.

Non si applica la disciplina prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, anche quando l'esecuzione delle opere venga affidata in concessione di sola costruzione.

Devono essere utilizzate, ove possibile, aree di proprietà statale o, in mancanza, acquisite mediante espropriazione per pubblica utilità ovvero a mezzo di permuta o di compravendita. Ai fini della permuta si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, anche nei casi in cui le aree offerte in permuta allo Stato siano di maggior valore.

L'approvazione del progetto delle opere, di cui ai commi precedenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori relativi sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di ammodernamento e ristrutturazione degli uffici demaniali destinati o da destinare a sede degli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le sedi degli uffici centrali e di quelli periferici dell'ENPI e dell'ANCC non utilizzate dall'INPS in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni e integrazioni sono destinate al soddisfacimento delle esigenze degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e delle sezioni circoscrizionali di cui al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Alla manutenzione straordinaria degli edifici adibiti a sedi dei propri uffici centrali e periferici e dei relativi servizi sociali e a sedi delle strutture didattiche centrali e periferiche provvede il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'onere di spesa relativo viene iscritto su apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può delegare ai titolari degli uffici provinciali la facoltà di assumere impegni sul sopraindicato capitolo di bilancio.

Nei primi tre anni di applicazione della presente legge la locazione degli immobili da destinare a sedi di uffici centrali e periferici e dei relativi servizi sociali potrà essere effettuata anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

L'onorevole Frasnelli ha presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo 41-*septies*:

Aggiungere il seguente comma:

« Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando non in contrasto con le norme di applicazione degli articoli 8, 9 e 16 dello Statuto d'autonomia del Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica ed opere pubbliche ».

Il relatore Bonalumi ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 41-*octies*.

(*Dotazione organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale*).

Ai fini di rendere attuabile la politica attiva del lavoro e funzionalmente operante il sistema di automazione dei servizi statali di collocamento e le segreterie tecniche delle Commissioni centrali e regionali per l'impiego, i giovani assunti ai sensi degli articoli 26 e 26-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni in attuazione dei progetti specifici « Servizi statali di collocamento » e « Ispezione del lavoro » del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché i dipendenti di ruolo di cui all'articolo 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i quali hanno superato o superino le prove di idoneità, sono collocati, secondo l'ordine della graduatoria approvata a seguito di dette prove, in soprannumero nei ruoli rispettivamente degli Uffici del lavoro e dell'Ispettorato del lavoro.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le particolari e straordinarie esigenze connesse con l'applicazione della presente legge è inoltre autorizzato, di concerto con il Ministero del tesoro, a integrare, nell'arco di cinque anni a decorrere dal 1981, con il vincolo che il 50 per cento dei posti così determinati deve essere coperto entro i primi due anni di applicazione della presente legge, le dotazioni organiche dei ruoli del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di 7.700 unità, di cui n. 2.200 sono assegnati alla settima qualifica funzionale, 2.200 alla sesta qualifica funzionale, di cui 300 assistenti sociali, 2.000 alla quarta qualifica funzionale e 1.300 alla seconda qualifica funzionale, di cui 300 operai, nonché quelle dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro di 2.100 unità, di cui 500 sono assegnati alla settima qualifica funzionale, 400 alla sesta qualifica funzionale, 900 alla quarta qualifica funzionale e 300 alla seconda qualifica funzionale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è competente a bandire e ad espletare i detti concorsi ed è autorizzato a provvedere alla copertura dei posti disponibili di cui al presente articolo mediante le procedure accelerate di concorso fissate dal successivo articolo 45, nonché attraverso concorsi speciali anche per soli titoli, riservati agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere immediatamente inferiori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, così come pervisto dall'articolo 13 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non si applicano per il quinquennio 1981-85 gli articoli 26-*quinquies*, 26-*sexies* e 26-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Le prove di esame relative ai concorsi per le qualifiche di cui ai commi precedenti del presente articolo sono fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad emanare uno o più decreti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, per la individuazione dei titoli di studio, anche di contenuto scientifico-tecnico, che consentano la istituzione dei ruoli tecnici per la rea-

lizzazione del piano di automazione generale dei servizi statali dell'impiego e da destinare ai centri di elaborazione automatica dei dati necessari al perseguimento dei fini di cui al precedente articolo 5 ed alla diffusione delle informazioni sul mercato del lavoro sull'intero territorio nazionale.

Tali decreti sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla dotazione dei suindicati ruoli tecnici si provvede riservando il 20 per cento dei posti di cui al comma secondo del presente articolo, assegnati ai ruoli delle soppresse carriere di concetto ed esecutiva.

Le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1980, n. 426, si applicano fino al 31 dicembre 1983 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 41-*novies*.

(*Procedure accelerate dei concorsi banditi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale*).

Per la copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli organici indicati al precedente articolo 44 nonché di quelli previsti ad integrazione del comma secondo di tale articolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale indice concorsi speciali su base regionale. Tali concorsi possono essere indetti contemporaneamente per le varie regioni e ciascun candidato può partecipare ad uno soltanto di essi.

L'esame per i concorsi di cui al presente articolo consiste in una prova scritta ed in un colloquio diretti ad accertare la cultura generale e le cognizioni giuridiche ed economiche, in relazione ai diversi tipi di profili professionali, necessarie per lo assolvimento delle funzioni proprie del personale di cui al precedente articolo 44.

Oltre a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nelle domande di ammissione ai concorsi espletati ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso di eventuali titoli di precedenza e preferenza nella nomina.

Sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi di cui alla presente legge, compilate dalle Commissioni esaminatrici, e sulla base dei titoli di precedenza e preferenza indicati nelle domande di ammissione, vengono compilate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi stessi. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, immediatamente efficace.

Con i decreti che approvano le graduatorie di cui al precedente comma i candidati utilmente collegati nelle graduatorie stesse sono assegnati ad un Ufficio dell'amministrazione del lavoro, nelle singole regioni.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente comma sono invitati ad assumere servizio, in via provvisoria e sotto condizione di successiva nomina in prova, nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo allo scadere di venti giorni dalla data di ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la lettera di raccomandata di cui al comma precedente, i candidati sono, altresì, invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, la documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti per la nomina nel bando di concorso e, ove occorra, dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella domanda di ammissione.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, nel termine di cui al sesto comma del presente articolo oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al precedente comma implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale la documentazione stessa è trasmessa dal

funzionario che ha immesso in servizio il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Gli impiegati di cui al presente articolo sono nominati in prova, con decorrenza della data di assunzione in servizio, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio ai sensi del presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione non possa aver corso la nomina definitiva, la assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

ART. 41-*decies*.

(*Finanziamento*).

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, compresi il piano nazionale di automazione dei servizi dell'impiego e la formazione del personale dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in complessive lire 240,5 miliardi per il periodo 1981-83, viene iscritta nei capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche da istituire su proposta del Consiglio di amministrazione del dicastero medesimo.

Il Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale elabora annualmente il programma di ammodernamento e potenziamento delle strutture e di riqualificazione del personale al 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, trasmettendolo al Parlamento entro il 31 marzo e alla Corte dei conti.

All'onere di 35,5 miliardi per l'esercizio finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Per gli esercizi futuri si provvederà con legge finanziaria.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nei primi due anni di applicazione della legge, le somme non immesse in un anno finanziario possono esserlo in quello successivo.

ART. 41-*undecies*.

I contributi e i finanziamenti a qualsiasi titolo ottenuti dalla Comunità economica europea per l'attuazione della presente legge, compresi quelli già disposti per la formazione del personale del Ministero della lavoro e della previdenza sociale adibiti ai nuovi servizi statali dello impiego ed alle strutture statali centrali e periferiche dell'osservatorio del mercato del lavoro, affluiranno al Fondo per la mobilità della manodopera istituito con l'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e saranno gestiti dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del dicastero, con le procedure stabilite per il predetto Fondo.

ART. 41-*duodecies*.

In attesa del disegno di legge organico per la ristrutturazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato, di concerto con il Ministro del tesoro, a unificare con uno o più decreti, entro il termine di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ruoli degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, dei collocatori, dell'Ispettorato del lavoro e dell'Amministrazione centrale, fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale dipendente.

Con il decreto ministeriale di cui al precedente comma, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, saranno istituiti, in considerazione della specificità di talune funzioni esplicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, richiedenti una particolare specializzazione professionale e tecnica, peculiari profili professionali amministrativi e tecnici, quali quelli di consulente del mercato del lavoro, operatore promozionale, accertatore di qualifica, addetto ai servizi delle informazioni e assistente sociale.

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale utilizza presso le Sezioni circoscrizionali il personale tecnico dell'Ispettorato del lavoro per lo svolgimento delle mansioni relative ai nuovi profili professionali di cui al comma precedente.

Con decreto interministeriale di cui al comma decimo del presente articolo, si provvederà alla revisione delle tabelle organiche allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per adeguarle alla nuova struttura degli Uffici centrali e periferici, compresi quelli circoscrizionali, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rapportando i relativi livelli dirigenziali a quelli esistenti presso enti sottoposti alla vigilanza e controllo del dicastero medesimo ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70.

BONALUMI, *Relatore*. Ritiro questi articoli aggiuntivi in quanto su di essi la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso dei pareri condizionati.

PRESIDENTE. Si intendono pertanto preclusi i subemendamenti presentati agli articoli aggiuntivi testé ritirati dal relatore.

BONALUMI, *Relatore*. In aderenza ai suddetti pareri condizionati espressi dalla I Commissione affari costituzionali e dalla V Commissione bilancio ho riformulato interamente gli articoli aggiuntivi, dianzi ritirati.

PRESIDENTE. Il relatore Bonalumi ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 41-*sexies*.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a destinare annualmente una quota, non superiore al 20 per cento dello stanziamento annuale, delle somme di cui al successivo articolo 41-*decies* per l'attuazione, nel quinquennio 1981-1985, di un programma straordinario di acquisti e costruzione di immobili al fine di dotare di sedi idonee e funzionali gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione del lavoro e gli occorrenti servizi sociali nonché le strutture didattiche centrali e periferiche.

Il programma di cui al comma precedente viene predisposto su base regionale. Le regioni formulano le loro osservazioni in merito a tale programma entro il termine perentorio di 60 giorni dall'invio dello stesso da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La formulazione di eventuali osservazioni resta preclusa nel caso in cui non pervengano al dicastero entro il termine indicato.

Il programma è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le variazioni del programma devono essere adottate con le stesse modalità.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla rilevazione del patrimonio immobiliare e del suo stato di conservazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta una relazione con i dati relativi al censimento effettuato in base al precedente comma alla Commissione centrale per l'impiego.

Tale relazione, aggiornata annualmente e comprensiva degli interventi realizzati a norma del successivo articolo 41-*septies* della presente legge nonché degli importi relativi, viene riportata in allegato alla Tabella XV del bilancio dello Stato.

ART. 41-*septies*.

(*Localizzazione, costruzione di beni immobili e loro manutenzione straordinaria*).

Alla localizzazione degli insediamenti necessari per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 41-*sexies* provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La costruzione degli immobili può essere affidata, anche in deroga alle norme vigenti, in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta per i primi tre anni del previsto programma di cui al precedente articolo 41-*sexies*.

Devono essere utilizzate, ove possibile, aree di proprietà statale o, in mancanza, acquisite mediante espropriazione per pubblica utilità ovvero a mezzo di permuta o di compravendita. Ai fini della permuta si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, anche nei casi in cui le aree offerte in permuta allo Stato siano di maggior valore.

In ogni caso i valori delle aree e degli immobili da permutare non devono differire fra di loro di oltre il 50 per cento del valore dell'area e dell'immobile, o del complesso di aree e immobili, avente maggior valore.

L'approvazione del progetto delle opere, di cui ai commi precedenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori relativi sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini della applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di ammodernamento e ristrutturazione degli edifici demaniali destinati o da destinare a sede degli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per quanto non in contrasto con le norme di attuazione degli articoli 8, 9 e 16 dello Statuto autonomo del Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica e di opere pubbliche.

Le sedi degli uffici centrali e di quelli periferici dell'ENPI e dell'ANCC non utilizzate dall'INPS in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni e integrazioni sono destinate al soddisfacimento delle esigenze degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e delle sezioni circoscrizionali di cui al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

ART. 41-*octies*.

(*Dotazione organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale*).

Ai fini di rendere attuabile la politica attiva del lavoro e funzionalmente operanti il sistema di automazione dei servizi statali di collocamento e le segreterie tecniche delle Commissioni centrali e regionali per l'impiego, i giovani assunti ai sensi degli articoli 26 e 26-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dei progetti specifici « Servizi statali di collocamento » e « Ispezione del lavoro » del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché i dipendenti di ruolo di cui all'articolo 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i quali hanno superato o superino la prova di idoneità, sono collocati, secondo l'ordine della graduatoria approvata a seguito di detta prova, in soprannumero nei ruoli rispettivamente degli Uffici del lavoro e dell'Ispettorato del lavoro a decorrere dal decimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

In attesa della legge prevista dall'articolo 5, primo comma, della legge 11 luglio

1980, n. 312, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le particolari e straordinarie esigenze derivanti dalla prima applicazione della presente legge è, inoltre, autorizzato, di concerto con il Ministero del tesoro, a integrare le dotazioni organiche dei ruoli del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione esistenti alla data del 1° gennaio 1978 di altre 1.000 unità di cui 400 sono assegnati alla settima qualifica funzionale, 150 alla sesta qualifica funzionale, di cui 50 assistenti sociali, 250 alla quarta qualifica funzionale e 200, di cui 50 operai, alla seconda qualifica funzionale.

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non si applicano per il quinquennio 1981-1985 gli articoli 26-*quinquies*, 26-*sexies* e 26-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Le prove di esame relative ai concorsi per le qualifiche di cui ai commi precedenti del presente articolo sono fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad emanare uno o più decreti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, per la individuazione dei titoli di studio, anche di contenuto scientifico-tecnico, che consentano l'istituzione dei ruoli tecnici e anche per la realizzazione del piano di automazione generale dei servizi statali dell'impiego e da destinare ai centri di elaborazione automatica dei dati necessari al perseguimento dei fini di cui al precedente articolo 5 ed alla diffusione delle informazioni sul mercato del lavoro sull'intero territorio nazionale.

Tali decreti sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla dotazione dei suindicati ruoli tecnici si provvede riservando non più del 20 per cento dei posti previsti dal comma secondo del presente articolo, assegnati ai ruoli delle carriere direttiva e di concetto.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426, si applicano, fino al 31 dicembre 1983, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 41-*novies*.

(*Procedure accelerate dei concorsi banditi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale*).

Per la copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli organici indicati al precedente articolo 41-*octies* nonché di quelli previsti ad integrazione del comma secondo di tale articolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a bandire e ad espletare concorsi speciali su base regionale. Tali concorsi possono essere indetti contemporaneamente per le varie regioni e ciascun candidato può partecipare ad uno soltanto di essi.

L'esame per i concorsi di cui al presente articolo consiste in una prova scritta ed in un colloquio diretti ad accertare la cultura generale e le cognizioni giuridiche, economiche e tecniche, necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie del personale indicato al precedente articolo 41-*octies*, tenendo conto della tipicità delle varie carriere.

Oltre a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nelle domande di ammissione ai concorsi espletati ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso di eventuali titoli di precedenza e preferenza nella nomina.

Sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi di cui alla presente legge, compilate dalle Commissioni esaminatrici, e sulla base dei titoli di precedenza a preferenza indicati nelle domande di emissione, vengono compilate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi

stessi. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, immediatamente efficace.

Con i decreti che approvano le graduatorie di cui al precedente comma, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie stesse sono assegnati ad un ufficio dell'Amministrazione del lavoro, nelle singole regioni.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente comma sono invitati ad assumere servizio, in via provvisoria e sotto condizione di successiva nomina in prova, nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo allo scadere dei venti giorni dalla data di ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la lettera raccomandata di cui al comma precedente, i candidati sono, altresì, invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, la documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti per la nomina nel bando di concorso e, ove occorra, dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella domanda di ammissione.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, nel termine di cui al sesto comma del presente articolo oppure la mancata ed incompleta consegna della documentazione di cui al precedente comma implicano la decadenza del diritto alla nomina.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale la documentazione stessa è trasmessa dal funzionario che ha immesso in servizio il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Gli impiegati di cui al presente articolo sono nominati in prova, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio ai sensi del presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione non possa aver corso la nomina definitiva, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

ART. 41-*decies*.

(*Finanziamento*).

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, compresi il piano nazionale di automazione dei servizi statali dell'impiego e la formazione del personale dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in complessive lire 210 miliardi per il triennio 1982-1984, viene iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere di lire 60 miliardi relativo all'anno 1982 si provvede per lire 24,5 miliardi e per lire 35,5 miliardi, rispettivamente, a carico e mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1981 e 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

ART. 41-*undecies*.

(*Contributi della CEE*).

Tutti i contributi a qualsiasi titolo erogati dalla Comunità economica europea per l'attuazione della presente legge, compresi quelli relativi a progetti predisposti per la formazione del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, affluiranno al bilancio dello Stato.

ART. 41-*duodecies*.

(*Unificazione dei ruoli e istituzione di nuovi profili professionali*).

In attesa del disegno di legge organico per la ristrutturazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato, di concerto con il Ministro del tesoro, a unificare con uno o più decreti, entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ruoli degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, dei collocatori, dell'Ispettorato del lavoro e dell'amministrazione centrale, fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale dipendente.

Con il decreto interministeriale di cui al comma successivo, sentita la Commissione centrale per l'impiego, si procederà alla revisione della tabella XV, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, al fine di adeguarla alla nuova struttura periferica degli Uffici del lavoro e della massima occupazione derivante dalla istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego previste dall'articolo 1 della presente legge.

Dal 1° giugno 1982, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, saranno istituiti, in considerazione della specificità di talune funzioni esplicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, richiedenti una particolare specializzazione professionale e tecnica, peculiari profili professionali amministrativi e tecnici, quali quelli di consulente del mercato del lavoro, operatore promozionale, accertatore di qualifica, addetto alle informazioni, assistente sociale e psicologo del lavoro.

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale utilizza, secondo le concrete esigenze di servizio presso le sezioni circoscrizionali, il personale tecnico dell'Ispettorato del lavoro per lo svolgimento delle mansioni relative ai nuovi profili professionali di cui al comma precedente nonché i giovani assunti in attuazione del progetto specifico « Ispezione del lavoro » ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 41-*terdecies*.

(*Stipula di contratti e convenzioni*).

Per la realizzazione di quanto previsto dagli articoli 41-*sexies* e seguenti della presente legge, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni secondo le procedure e le modalità indicate nei successivi commi del presente articolo.

Per l'acquisto o affitto di beni mobili ed immobili, di attrezzature ed arredi, di mezzi tecnici, di forniture, di stampati e di servizi, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni, per la predisposizione e il funzionamento di strutture e per ogni altro intervento, compreso quello relativo all'acquisizione dei dati su supporto magnetico nonché al trasporto degli atti e documenti occorrenti al funzionamento dei centri elettronici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dalla vigente normativa, sono autorizzati a stipulare ed approvare contratti e convenzioni esclusivamente a trattativa privata con uno o più enti, ditte o società che offrano idonee garanzie di affidabilità, anche in deroga all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, fatte salve le disposizioni di cui alle leggi 8 agosto 1977, n. 584, e 30 marzo 1981, n. 113.

Sui progetti di contratto e convenzioni il cui importo superi lire 600 milioni, compresi quelli da stipulare dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero delle finanze, è richiesta l'espressione del parere, con esclusione di qualsiasi altro previsto dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato, da parte di un Comitato tecnico presieduto dal Ministro del

lavoro e della previdenza sociale o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, e composto da un magistrato del Consiglio di Stato e uno della Corte dei conti, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da 4 funzionari con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro delle finanze e uno dal Ministro dei lavori pubblici.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica di primo dirigente.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Gli atti contrattuali sono sottoposti al controllo della Corte dei conti in via successiva.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai contratti di locazione di immobili, i quali possono essere stipulati anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72.

Le deroghe alla normativa di contabilità generale dello Stato previste dai precedenti commi sono applicabili anche in sede di attuazione del piano di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego delle regioni Campania e Basilicata di cui al decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1981, n. 140.

BONALUMI, *Relatore*. Tali emendamenti sono stati esaminati a lungo dal Comitato ristretto; siamo arrivati alla riformulazione degli articoli aggiuntivi per facilitare l'attività che dovrà svolgere in questo campo il Ministero del lavoro. La nuova struttura di alcune norme ha tenuto presente il parere espresso dalla V Commissione bilancio, prevedendo strutture e mezzi finanziari più ridotti.

Tali nuovi articoli presentati rappresentano un punto di incontro già concordato in precedenza e, come ho già detto, sono formulati in aderenza ai pareri condizionati espressi dalla I Commissione affari costituzionali e dalla V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. L'onorevole Ichino ha presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo 41-*sexies*:

Al secondo comma, dopo le parole: « le Regioni », *aggiungere le parole*: « e le amministrazioni comunali che intendano di farlo ».

ICHINO. Desidero far osservare come l'articolo aggiuntivo 41-*sexies* non rispecchi il parere vincolante espresso dalla Commissione affari costituzionali, che, alla lettera *c*), pone l'esigenza di provvedere un sistema di consultazione con le regioni ed i comuni.

Il motivo per il quale i comuni sono stati esclusi dal secondo comma dell'articolo aggiuntivo 41-*sexies* rispecchia la preoccupazione – per la verità, abbastanza sensata – che, se si dovessero attendere i pareri di tutti i comuni della regione, non se ne verrebbe mai fuori.

Con il nostro subemendamento intendiamo superare questa situazione, nel senso di consentire che vengano formulate soltanto le osservazioni di quei comuni i quali desiderino formularle, con ciò risolvendo il problema dei lunghi tempi di attesa dei pareri di tutti i comuni della regione.

SOSPIRI. Rispetto all'interpretazione contenuta nel parere con condizione espresso dalla Commissione affari costituzionali stiamo procedendo con qualche difficoltà, per evidenti motivi. Pertanto, può anche darsi che i dubbi che mi accingo ad esprimere non siano fondati.

A parte il rilievo mosso dall'onorevole Ichino, che deve essere senz'altro condiviso, ritengo che l'articolo aggiuntivo 41-*sexies* così come è stato formulato dal relatore non risponda alla condizione po-

sta dalla I Commissione per un altro motivo. La Commissione affari costituzionali, infatti, alla lettera *c*) del proprio parere, pone la condizione che sia previsto un sistema di consultazione con le regioni ed i comuni in ordine ai programmi di insediamento. Invece, quelle previste nell'articolo aggiuntivo 41-*sexies*, si possono considerare non come consultazioni bensì, sostanzialmente, come osservazioni in merito ad un programma già elaborato. A mio avviso, la Commissione affari costituzionali ha inteso affermare che il parere delle regioni e dei comuni deve essere espresso prima dell'elaborazione del programma, altrimenti non si tratterebbe più di consultazione.

Cercherò, comunque, di ottenere maggiori chiarimenti dalla Commissione affari costituzionali, poiché non mi sembra che nel testo proposto dal relatore siano rispettate le condizioni poste da quella Commissione.

FERRARI MARTE. Suggerirei all'onorevole Ichino di modificare il suo subemendamento nel senso seguente: « Le regioni e i comuni interessati possono formulare... ».

ICHINO. Non le regioni, bensì i comuni che intendano farlo, possono formulare le osservazioni.

FERRARI MARTE. Devo rilevare, allora, una contraddizione tra la domanda che le regioni sono tenute a formulare e la mancanza di una sanzione.

ICHINO. Si tratta di atti dovuti, privi di sanzione.

FERRARI MARTE. Insisto nel suggerire la dizione « possono formulare ». Quindi ciò significa che le regioni e i comuni, se avranno una volontà politica in tal senso, formuleranno eventuali osservazioni; in caso contrario, i cittadini interessati prenderanno atto dell'inadempienza delle regioni e dei comuni medesimi.

PRESIDENTE. È una questione semantica: può anche essere ultroneo ripetere il concetto, ma ciò non contraddice l'obbligo di stabilire un termine perentorio.

BELARDI MERLO. Preannuncio la formulazione e la presentazione di un nuovo subemendamento, dal quale risulti chiaro che le regioni in ogni caso debbono esprimere il parere e che i comuni possano farlo, qualora lo ritengano opportuno. Una formulazione ambigua potrebbe essere interpretata nel senso che anche le regioni possano esprimere il parere di cui si discute soltanto nel caso in cui lo ritengano opportuno: è opportuno invece stabilire in maniera precisa che le regioni debbono esprimere il loro parere in ogni caso.

PRESIDENTE. L'onorevole Ichino ha riformulato nel seguente modo il suo subemendamento all'articolo aggiuntivo 41-*sexies*:

Al secondo comma, prima delle parole: « le regioni », *aggiungere le parole*: « e le amministrazioni comunali che ritengano di farlo e in ogni caso ».

Il rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo 41-*sexies*:

Al secondo comma, dopo le parole: « le regioni », *aggiungere le altre*: « sentiti i comuni ».

ICHINO. Ritiro il subemendamento da me presentato, poiché ritengo accoglibile la proposta del Governo.

BONALUMI, *Relatore*. Anch'io sono favorevole alla proposta del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bonalumi 4-*sexies* nel suo complesso, con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo aggiuntivo Bonalumi 41-*septies*, il quale assorbe lo emendamento aggiuntivo Frasnelli.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo 41-*septies*.

ICHINO. Il gruppo comunista si astiene dal votare l'articolo aggiuntivo 41-*septies* proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo aggiuntivo 41-*octies*.

L'onorevole Viscardi ha presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo Bonalumi 41-*octies*:

Aggiungere al primo comma dopo le parole: « degli uffici del lavoro » *le altre*: « dei collocatori ».

ZOPPETTI. Il testo al nostro esame è molto modificato rispetto a quello in precedenza formulato. I pareri, in special modo quello espresso dalla I Commissione affari costituzionali, non tengono conto delle proposte sancite nella legge numero 312, che impone al Governo e ai vari ministeri di predisporre piani precisi di riorganizzazione.

L'articolo aggiuntivo proposto dal relatore tende a tamponare la grave situazione esistente all'interno del Ministero del lavoro in quanto, tenendo conto dei giovani assunti sulla base della legge n. 285, si dà la possibilità di assumere altre mille persone, rispetto alle ottomila che erano indicate nell'articolo formulato in precedenza. Le soluzioni proposte sono pertanto insoddisfacenti e inadeguate rispetto alla situazione esistente all'interno del Ministero per cui il gruppo comunista si asterrà nella votazione.

BONALUMI, *Relatore*. Sono favorevole al subemendamento Viscardi.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Viscardi, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 41-*octies* nel suo complesso, con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 41-*novies*.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo 41-*decies*.

COSTA, *Sottosegretario di stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo 41-*undecies*.

ZOPPETTI. Nel vecchio testo dell'articolo i contributi provenienti dalla comunità economica erano indirizzati verso il Fondo della comunità stessa. Ora, invece, con tale norma il finanziamento affluirà al bilancio dello Stato.

BONALUMI, *Relatore*. Con questo articolo aggiuntivo si è voluto inserire un vincolo capace di ridurre le possibilità di spesa.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole a questo articolo aggiuntivo, perché garantisce una maggiore trasparenza in materia.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo 41-*duodecies*.

ZOPPETTI. Mi auguro che il decreto interministeriale, previsto per la definizione delle nuove tabelle e le nuove strutture periferiche, venga emanato dopo aver sentito la Commissione centrale.

SOSPIRI. Faccio rilevare che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole a condizione che venga stralciato l'ultimo comma. Ora, l'ultimo comma del vecchio articolo 41-*duodecies* faceva riferimento alla revisione delle tabelle organiche allegate al decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 748. A me sembra che in questa nuova norma sia stato riproposto quanto si sarebbe dovuto stralciare dal vecchio articolo aggiuntivo. Se è così non credo che noi possiamo approvare questo articolo aggiuntivo.

BONALUMI, *Relatore*. La normativa di questo articolo è stata redatta non solo tenendo conto del parere della I Commissione affari costituzionali ma anche di quello della V Commissione bilancio che si è limitata ad accogliere la possibilità di inserimento dei giovani così come previsto dalla legge n. 285. Inoltre, abbiamo sottoposto all'esame delle suddette Commissioni anche la norma relativa all'adeguamento dei livelli dirigenziali. Ci siamo attenuti ai pareri espressi.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole a questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo 41-*duodecies*.

(È *approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo 41-*terdecies*.

ZOPPETTI. Negli articoli relativi alle questioni amministrative e burocratiche vi erano norme transitorie fino ad una durata di tre anni. In questo articolo aggiuntivo, invece, non vi è alcuna norma transitoria.

Sappiamo benissimo che tutta la situazione amministrativa e finanziaria dello Stato va riformata; ma bisogna pur evitare che tutte queste norme abbiano carattere definitivo. Pertanto, sarebbe il caso di introdurre anche in questo articolo aggiuntivo un termine di tre anni, in attesa della riforma definitiva dell'amministrazione dello Stato.

BONALUMI, *Relatore*. Ritengo che l'osservazione fatta dall'onorevole Zoppetti sia superflua, avendo la Commissione bilancio posto la necessità di rifarci ai canoni tradizionali. L'osservazione dell'onorevole Zoppetti sarebbe stata legittima se si fosse mantenuta la formulazione precedente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 41-*terdecies*, presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 45 del testo base.

ART. 45.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i licenziamenti, la cui efficacia è stata sospesa ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, diventano esecutivi. I lavoratori interessati hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale di cui all'articolo 26, primo e secondo comma, e conservano l'iscrizione nelle liste di mobilità.

Il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa della azienda non precludono l'applicazione delle norme di cui all'articolo 41 ed ai titoli III e IV della presente legge.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 45 del testo base con il seguente:

ART. 45.

(*Risoluzione dei rapporti di lavoro in costanza di procedura fallimentare*).

Qualora entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano revocati dal curatore fallimentare, i licenziamenti, la cui efficacia è stata sospesa ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, diventano esecutivi. I lavoratori interessati hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale di cui all'articolo 38 e conservano l'iscrizione nelle liste di mobilità.

Il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa della azienda non precludono l'applicazione delle norme di cui all'articolo 41 ed ai titoli III e IV della presente legge.

Ricordo che il primo comma dell'emendamento è stato approvato nella seduta del 15 aprile.

Gli onorevoli Ichino e Francese hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le norme contenute nei titoli III, IV e V della presente legge si applicano anche in caso di fallimento dell'imprenditore o di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa ».

ICHINO. Ritiriamo questo subemendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ichino e Francese hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le norme contenute nei titoli III e IV della presente legge e quelle previste negli accordi interconfederali in materia di licenziamenti collettivi, si applicano anche in caso di fallimento dell'imprenditore o di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa ».

Comunico che su tale subemendamento la I Commissione affari costituzionali ha deliberato di esprimere parere favorevole.

BONALUMI, *Relatore*. Sono favorevole al subemendamento Ichino e Francese.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole a tale subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ichino e Francese sostitutivo del secondo comma dell'emendamento del relatore.

(*È approvato*).

Poiché nella seduta del 15 aprile 1981 era stato approvato il primo comma dello emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 45 del testo-base, e il secondo comma dell'emendamento medesimo risulta approvato nel testo proposto dagli onorevoli Ichino e Francese, pongo in votazione l'intero emendamento del relatore, nel testo ora modificato, sostitutivo dell'articolo 45.

(*È approvato*).

Il Governo aveva presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 53.

Ai sensi dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 479, è trasferita al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la somma complessiva di lire 4 miliardi, corrispondente all'ammontare

dei finanziamenti previsti per gli esercizi compresi dal 1978 al 1981.

La somma di cui al precedente comma sarà ripartita dal CIPE tra gli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del tesoro provvederà con proprio decreto al prelievo della somma stessa dal Fondo per la riconversione industriale istituito ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675 per la conseguente assegnazione.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo lo ritira e presenta un nuovo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 53.

(*Trasferimenti dal Fondo per la riconversione industriale*).

La somma di lire 4 miliardi di cui all'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 479, posta a carico del Fondo per la riconversione e la ristrutturazione industriale istituito ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, sarà ripartita dal CIPE nell'anno finanziario 1982 tra gli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A tal fine, la suddetta somma sarà versata dal citato Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per la correlativa iscrizione agli appositi capitoli dello stato di previsione del predetto Ministero.

BONALUMI, *Relatore.* Mi dichiaro favorevole a tale articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo 53, presentato dal Governo.

(*È approvato*).

L'onorevole Dujany ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 53-*bis*.

(*Disciplina speciale per la Regione Valle d'Aosta*).

Nella Regione autonoma della Valle d'Aosta le funzioni delle Commissioni regionali per l'impiego e delle loro sottocommissioni, di cui all'articolo 2 della presente legge, sono attribuite alla Regione stessa, che può esercitarle attraverso una propria Commissione regionale per l'impiego.

La Regione autonoma della Valle d'Aosta può effettuare l'esperimento pilota, di cui al titolo II della presente legge, in base alle proprie competenze statutarie e, secondo i principi della presente legge, con legge regionale.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato di esprimere parere contrario a tale articolo aggiuntivo.

ICHINO. Il parere contrario della I Commissione è giustificato dal fatto che una legge ordinaria dello Stato non può attribuire funzioni ad una regione a statuto speciale in deroga alla norma costituzionale che stabilisce lo statuto della regione medesima. Tuttavia riteniamo che si possa superare l'ostacolo costituito dal parere negativo della I Commissione sostituendo alla parola « attribuite » la parola « delegate ». Se si proponesse tale sostituzione, il gruppo comunista farebbe proprio l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Dujany.

SOSPIRI. Ritengo che la sostituzione di cui ha parlato l'onorevole Ichino non sia proponibile, perché anche nel caso in cui al posto della parola « attribuite » vi fosse stata la parola « delegate » la Commissione affari costituzionali avrebbe espresso parere contrario all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Dujany.

DUJANY. Ritiro l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Maria Luisa Galli ha presentato il seguente emendamento al titolo del disegno di legge:

Sostituire il titolo originario del disegno di legge con il seguente:

« Nuove norme in materia di servizi di impiego, di mobilità dei lavoratori, di integrazione retributiva e di coordinamento tra gli uffici di collocamento e le istituzioni penitenziarie ».

GALLI MARIA LUISA. Ritengo utile aggiungere anche il discorso sul collocamento dei detenuti, poiché riguarda una norma del tutto nuova che qualifica questo disegno di legge.

BONALUMI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario all'emendamento Galli Maria Luisa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Galli Maria Luisa al titolo del disegno di legge.

(*È respinto*).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento al titolo del disegno di legge:

Sostituire il titolo originario del disegno di legge con il seguente:

« Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro ».

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore al titolo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FURIA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, nel dichiarare che il gruppo comunista esprimerà un voto contrario sul testo definitivo del provvedimento al nostro esame ed allo scopo di illustrarne le ragioni è forse opportuno che io ricordi alcune cose.

Sono trascorsi ormai due anni da quando abbiamo iniziato a lavorare su questa materia e tutti sanno della travagliata gestione che il provvedimento ha avuto. Forse non tutti ricordano che eravamo partiti, nell'autunno del 1979, dalla netta opposizione del sindacato e dalle severe critiche in Parlamento nei confronti del decreto-legge e del disegno di legge presentati dal ministro Scotti, e forse non tutti ricordano che il gruppo comunista consentì, allora, alla costituzione di un Comitato ristretto soltanto perché il Governo, ma anche il gruppo democristiano, dichiararono la loro disponibilità ad elaborare un testo complessivamente nuovo che tenesse conto delle proposte sindacali e dell'opposizione parlamentare.

Non saremo certo noi a dire che in questi due anni si è lavorato invano, ma è ben vero che alla disponibilità che era stata dichiarata all'inizio non sono poi corrisposti atti concreti e coerenti e ci siamo trovati, volta a volta, di fronte a spinte e controspinte che hanno finito di compromettere le residue possibilità di giungere ad un esito positivo.

Se proviamo a misurare il testo che abbiamo ora sotto gli occhi rispetto agli obiettivi che erano al centro di un provvedimento il quale, se non poteva ancora essere una organica e globale riforma del collocamento è certo però che in quella direzione doveva essere orientato, è facile trovare la conferma.

Tali obiettivi erano i seguenti:

1) la conferma della necessità di un servizio nazionale dell'impiego con carattere e funzione pubblica (contro le proposte di « liberalizzazione » del collocamento venute da qualche parte);

2) un servizio chiamato non solo a registrare i movimenti del mercato del lavoro, ma capace di intervenire attivamente per indirizzarlo e qualificarlo, affrontando congiuntamente le questioni del collocamento, della mobilità, della formazione professionale, dell'integrazione salariale e dell'indennità di disoccupazione ordinaria e speciale, nonché gli impieghi in servizi civili e socialmente utili;

3) la necessità di programmare l'avviamento al lavoro a partire dalla conoscenza della realtà su basi meno rigide, non coercitive ma flessibili, purché seriamente contrattate e sottoposte a reali controlli;

4) una struttura realmente in grado di assicurare una gestione democratica ed efficiente del servizio, mediante l'affermazione della centralità direzionale e decisionale degli organi collegiali democratici ed il riconoscimento di un ruolo di primo piano ai sindacati dei lavoratori e agli enti locali, in particolare le regioni.

Era il meno che si potesse volere in una situazione dell'occupazione e del collocamento estremamente grave in tanta parte del paese e tale da sollecitare, sia pure in via sperimentale, un provvedimento con un ampio e coraggioso carattere innovatore. Dal confronto necessità-obiettivi contenuti nel testo è evidente che non ci siamo. Con ciò non intendiamo affatto sottovalutare alcuni importanti risultati acquisiti (mi riferisco ad alcuni aspetti della mobilità, della cassa integrazione guadagni, e, parzialmente, per ciò che riguarda l'informazione), ma vi sono troppi aspetti che sono stati mal risolti o in modo del tutto negativo.

Potrei elencare i tanti articoli che hanno avuto il nostro voto contrario, ma credo basti ricordare alcuni punti ai quali attribuiamo grande importanza: la presidenza e la composizione delle commissioni regionali, laddove è prevalso ancora uno spirito centralistico con l'assegnazione della presidenza al Ministero del lavoro anziché alle regioni, come noi sosteniamo non in omaggio ad un astratto regionalismo ma per esigenza di funzionalità democratica; la ingiustificata reticenza nel riconoscimento dei poteri degli organi collegiali democratici con il rischio di confusioni, tensioni e difficoltà gestionali; il grave allargamento delle maglie degli avviamenti al lavoro mediante richiesta nominativa (con il vero e proprio colpo di mano nel collocamento in agricoltura, che in questo provvedimento non avrebbe dovuto essere affrontato per nessun aspetto), che costituiscono non già un contributo alla flessibilità – per il quale eravamo disponibili anche noi – ma compromettono le possibilità di un reale governo del mercato del lavoro, fondato sulla eliminazione dei favoritismi e delle odiose discriminazioni; il modo sostanzialmente confuso con il quale viene affrontato l'aspetto delle sperimentazioni pilota; il fatto che si è impedito che potesse essere raggiunto un accordo sulla questione dei licenziamenti collettivi; e, infine, il mancato aumento dell'indennità di disoccupazione ordinaria (così come hanno deciso il Governo e la maggioranza nella Commissione bilancio allorché hanno espresso parere negativo sugli emendamenti che ne prevedevano l'elevamento a 5.000 lire giornaliere).

In sostanza ci troviamo di fronte ad un provvedimento reticente, contraddittorio, persino pericoloso in alcune parti. Esso risente di un certo arroccamento della maggioranza su posizioni conservatrici, che esprimono una volontà accentratice e una assurda diffidenza nei confronti dei sindacati e degli enti locali.

In sostanza, un provvedimento che vede la luce con grande ritardo e che non è all'altezza della gravità della situazione, non è in grado di dare risposte adeguate e di rimuovere le distorsioni esistenti nel nostro mercato del lavoro.

Questo è il nostro giudizio critico, che è assai vicino alle dure reazioni che hanno espresso i sindacati non appena sono venuti a conoscenza dell'ultimo testo. Ma la battaglia non finisce qui. Se terminasse in questa sede, lo diciamo senza perifrasi, non avremmo esitato un momento a ritirare la sede legislativa e a portare il provvedimento in Aula, perché non vo-

gliamo neppure indirettamente farci carico di un provvedimento come questo. Se abbiamo consentito che la sede legislativa si esaurisse è perché sappiamo che la battaglia rimane del tutto aperta. Abbiamo accettato il confronto e anche questa volta abbiamo dato la prova di volere un confronto reale e costruttivo. Non abbiamo certo lesinato gli sforzi per dare al provvedimento un respiro e contenuti capaci di aprire un capitolo nuovo nel governo del mercato del lavoro. Il nostro partito è fin d'ora impegnato a battersi nell'altro ramo del Parlamento e nel paese affinché il provvedimento venga sostanzialmente migliorato. Il nostro voto contrario e le nostre motivazioni vogliono essere di stimolo alle altre forze politiche e allo stesso ministro del lavoro (il quale parla spesso di agenzia del lavoro, ma dedica assai poca attenzione a questo provvedimento) ad operare affinché si possa compiere rapidamente questo passo ed aprire la strada alla riforma organica che è ormai indilazionabile.

PICCINELLI. A nome del gruppo democristiano, rilevo, a conclusione di un lungo lavoro, che il provvedimento che si va ad approvare è particolarmente significativo per il mondo del lavoro, ove reca innovazioni profonde alla disciplina del collocamento, della mobilità e della Cassa integrazione guadagni, mettendo inoltre il Ministero del lavoro, attraverso la dotazione di nuovi mezzi e di più adeguate strutture e di maggiori organici, in condizioni di provvedere più adeguatamente ai propri compiti istituzionali. Anche se è vero che la politica dell'impiego, ed in particolare le strutture del collocamento, hanno bisogno di una più ampia riforma, debbo osservare che i ritardi nell'approvazione del provvedimento hanno procrastinato quella sperimentazione che è la condizione essenziale per una più ampia riforma dell'impiego.

Auspico infine che il provvedimento possa essere rapidamente approvato dall'altro ramo del Parlamento per contribuire al superamento delle difficoltà che il paese sta attraversando.

SOSPIRI. Dichiaro che il gruppo del MSI-destra nazionale voterà contro il provvedimento.

FERRARI MARTE. A nome del gruppo del PSI esprimo il voto favorevole al disegno di legge n. 760. Tale disegno di legge che, dopo un tormentato *iter* parlamentare, ci avviamo ad approvare, scaturisce di certo da momenti di mediazione che così puntualizzo:

1) sulle competenze tra Stato e regione, ciascuno responsabile di una quota delle competenze che sono state definite e che, assommate, costituiscono la politica attiva dell'impiego;

2) sulle garanzie tra le organizzazioni sindacali, preoccupate di trasformare la garanzia amministrativa in potere di sostanziale controllo, e le imprese, desiderose di flessibilizzare in pieno l'uso della forza lavoro;

3) sulle strutture tra le forze sociali, giustamente impegnate di recuperare alla contrattazione il ruolo di pilotaggio dei servizi, e l'apparato del Ministero del lavoro, ovviamente teso a conservare un compito di direzione e di controllo dell'avviamento al lavoro.

In quanto frutto di queste sostanziali valutazioni il disegno di legge è stato una lunga e sofferta operazione contrattuale.

Il Parlamento, agente e protagonista di questo contratto, ha fatto fino in fondo il proprio dovere. Nessuno di certo disconosce che spesso i contratti lasciano i contraenti non completamente soddisfatti ma la domanda che noi ci siamo posti e tutti devono porsi non è « abbiamo ottenuto tutto ? », ma « quanto, nella situazione attuale, si poteva ottenere ? » e soprattutto « quanto era giusto che si ottenesse, in una delicata fase di transizione, in cui si coniugano con difficoltà la composizione degli interessi e la rifondazione di un nuovo servizio dell'impiego ? ».

Se ci si pongono le domande giuste, le risposte non possono che essere equilibrate, e lontane dal fuoco della polemica

politica a volte anche vivace ma che non ha mai dimenticato un impegno di costruire una risposta positiva, nella quale, pure, ci siamo giustamente dibattuti in questo anno e mezzo. Le regioni ottengono una presenza concreta nel governo dei processi e lo Stato mantiene la direzione coordinata centrale. Le imprese ottengono una parziale, ma positiva, flessibilità nella scelta di alcune categorie di lavoratori e positiva in questo senso è la nuova normativa per l'assunzione diretta nei settori del lavoro autonomo dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura. I sindacati ottengono forti e sostanziali garanzie per gli occupati nei processi di mobilità che hanno tenuto conto positivamente delle normative nella contrattazione collettiva. Le forze sociali ottengono, con le agenzie del lavoro, lo spazio per sperimentare una gestione nuova del servizio dell'impiego. Il Ministero del lavoro non perde il controllo generale dei processi dell'impiego.

Certo, il disegno di legge n. 760 non è un progetto compatto e coerente anche perché nel frattempo dato il lungo tempo di discussione del medesimo certe norme hanno trovato una diversa soluzione, ma anche perché abbiamo definito il medesimo un contratto, e i contratti che gestiscono al meglio, non si criticano con la miopia gelosa del « volevo di più ». La gestione della legge sarà di certo lunga, articolata e complessa. Chiederà nuova cultura e minore assenteismo alle forze sociali, capacità diverse di programmazione alle regioni, nuova professionalità agli operatori del servizio. Non vorrei che chi punta oggi al fallimento della legge (su qualunque fronte del contratto si ponga) lo facesse, in realtà, perché avverte la propria inadeguatezza culturale e di controllo rispetto ai compiti che la legge gli propone.

Noi socialisti, con umiltà, ma con la serena convinzione di aver operato al meglio delle nostre capacità al servizio dei lavoratori, dichiariamo che accettiamo con lealtà le soluzioni prospettate da questo provvedimento. Ci impegnamo a fondo per gestirlo (anche perfezionando gli altri dispositivi legislativi che attendono, da parte di questa Commissione, un varo definitivo) e auguriamo che il Senato abbia a definire in tempi brevi il proprio compito istituzionale, nel mentre riconfermiamo il voto a favore del provvedimento.

TESINI ARISTIDE. Dopo un lungo lavoro, la Commissione con grande impegno – in modo particolare da parte del relatore onorevole Bonalumi – ha portato in porto un provvedimento che anche se, come altre leggi, potrà avere luci ed ombre, che solo il tempo evidenzierà, avrà effetti positivi per il mercato del lavoro e sui livelli di occupazione. L'applicazione della legge richiederà agli uffici grande perizia e disponibilità del personale tutto che dovrà gestirla. Intendo soffermarmi brevemente solo sull'articolo 7 che ha recepito – anche se solo in parte – le istanze provenienti dalle piccole imprese del nostro paese che operano nei settori del commercio e dell'artigianato. Infatti, queste unità di produzione e di lavoro che venivano sacrificate dalla vecchia normativa trovano, nella nuova regolamentazione che ci accingiamo ad approvare, una risposta positiva che consentirà di promuovere l'assunzione nominativa di nuovo personale. Di questo certamente potranno avvantaggiarsi soprattutto i giovani che potranno così contribuire all'ulteriore sviluppo delle benemerite categorie del commercio e dell'artigianato che come tutti sanno hanno contribuito a sostenere – pur nella crisi – l'economia e l'occupazione.

Il Presidente ed i colleghi mi consentano, nel dichiarare il mio voto favorevole al provvedimento, di sottolineare una punta di amarezza per aver voluto conservare una differente normativa tra la categoria del commercio e dell'artigianato che hanno sempre proceduto, come procedono, di pari passo.

GIANNI. Signor Presidente, signor rappresentante del Govero, colleghi, da quando abbiamo iniziato il nostro lavoro, prima in sede referente e poi in sede legislativa è passato parecchio tempo, un anno e mezzo, e la legge al nostro esame ha subìto tali e tante modificazioni, e in

più direzioni, che cercare di riconoscere in essa il vecchio decreto-legge Scotti è praticamente impossibile. È stato, tra l'altro, un fatto positivo l'essere riusciti a trasformare un decreto-legge in un disegno di legge, che permettesse un più serio confronto politico non « ghigliottinabile » dai tempi obbligati della conversione in legge. Ma vero soprattutto è che di tempo ne è intercorso anche troppo e non certo per responsabilità della Commissione, ma delle indecisioni politiche del Governo, completamente assente sulla questione nella fase centrale dell'anno 1980, cioè dopo che la Commissione aveva licenziato un suo testo in sede referente, e risvegliatosi, solo sull'onda della vicenda FIAT. Si può dire che i ritmi di discussione di questa legge abbiano seguito molto da vicino quelli delle vicende economiche e sociali in corso nel paese; ed è in base principalmene a queste considerazioni che ci accingiamo a motivare il nostro voto contrario alla legge stessa. È tuttavia necessaria una precisazione preliminare. Noi abbiamo l'intera discussione sulla base di due convinzioni di fondo. La prima è che il migliore incontro tra domanda e offerta di lavoro potesse essere perseguito ragionevolmente e credibilmente in un'ottica di espansione produttiva, tale da moltiplicare non l'offerta, ma anche la domanda di lavoro e che solo in questo quadro si sarebbe potuto parlare di mobilità delle forze lavoro come fattore di sviluppo e di modernità nel mondo lavoro. La seconda convinzione è che bisognasse allora procedere ad una riforma profonda dei sistemi che regolano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; non si tratta qui di indulgere a discussioni nominalistiche sull'« agenzia del lavoro » o un « servizio nazionale dell'impiego », certo è che non si tratta neppure di fare qualche timida sperimentazione o di dare una semplice registrata ai meccanismi vigenti, ma di muoversi nella direzione di più radicali riforme in cui il Parlamento può misurare la sua capacità di raccogliere il meglio, da qualunque parte politica venga, del dibattito ultimamente sviluppatosi, attorno a queste questioni.

È oggi evidente che nessuna di queste nostre convinzioni si è realizzata positivamente; e tuttavia ci piace qui ricordare che noi non le abbiamo mai assunte come posizioni pregiudiziali rispetto al nostro contributo alla definizione di un testo di legge che in qualche modo fosse il più vicino possibile a quelli che riteniamo essere gli interessi delle classi lavoratrici; direi anzi che il nostro lavoro qui è stato critico, ma ricercando sempre un apporto costruttivo e in questo senso va interpretato il nostro assenso alla sede legislativa. Non ci dichiariamo pentiti di questa scelta, neppure di fronte ad un esito finale che non consideriamo con benevolenza o di fronte a contrasti incontrati che hanno messo seriamente in forse l'*iter* legislativo del provvedimento al nostro esame; e ciò perché, tutto sommato, il confronto che si è sviluppato in Commissione è stato spesso serrato e utile a mettere in luce i reali contrasti e le loro ragioni di fondo e nello stesso tempo laddove le forze di sinistra, al di là delle loro collocazioni rispetto al Governo, hanno trovato momenti di intesa, si è riusciti a fare prevalere punti di vista positivi, che hanno trovato, peraltro, significativamente, immediata dura reazione da parte del fronte padronale (mi riferisco qui ad esempio alla lettera pervenutaci dalla Confindustria ed a firma di W. Mandelli che parla di « marcata impronta garantistica della nuova disciplina » rispetto alla procedura di mobilità, dopo che erano passati determinati emendamenti della sinistra sui criteri della formazione della lista di mobilità, che ostacolano il dichiarato disegno padronale di avere mano libera sul mercato del lavoro). Le ragioni del nostro voto contrario vanno quindi ricercate non tanto in ragioni generali di principio, che peraltro non giudichiamo astratte e trascurabili, quanto nella nostra convinzione che questa legge, così come si è venuta definendo, nulla positivamente potrà rispetto alla situazione che si è venuta a creare. Si era partiti dal caso Olivetti, e siamo poi arrivati a quelli assai più significativi della FIAT e della Montedison, per approdare alle note misure di politica economica

adottate dal Governo e alle attuali polemiche sulla scala mobile e sul diritto di sciopero. Mentre cioè si discuteva, mettendo da parte l'antico criterio della rigidità della forza lavoro, sulla regolamentazione della mobilità, dei licenziamenti collettivi (parte questa poi soppressa nel testo finale della legge), su timida riforma del collocamento, è venuto avanti nel paese, sull'onda di un grave deterioramento ulteriore della situazione economica, un attacco antioperaio e antisindacale di proporzioni non piccole. Questo si è sposato, dopo la flebile ventata neo liberista, con una logica di interventi economici che portano alla recessione e a previdibilissimi arretramenti dei livelli occupazionali. Nel contempo politiche governative e indirizzi di fatto hanno favorito nuove spinte al corporativismo ed hanno allontanato ogni seria politica di unificazione del mercato, malgrado i dichiarati propositi programmatici del Ministero del lavoro. In più abbiamo avuto in questo non breve percorso eventi naturali e drammatici, come il terremoto al Sud, che hanno acuito immensamente problemi già esistenti e già gravissimi.

È evidente che di fronte a questa situazione ben altri dovrebbero essere i rimedi rispetto a quello che abbiamo di fronte e che si dimostrerà inefficace a portare avanti le buone intenzioni, se vi sono, dei suoi fautori. Vi sono altri motivi che giustificano il nostro voto contrario, interni all'articolato. Anzitutto non è stata sciolta con chiarezza la grande perplessità operaia e sindacale: se cioè la mobilità è l'anticamera dei licenziamenti o è tutt'altra cosa. Il nodo anzi si va sciogliendo in modo negativo per le ragioni strutturali ed economiche di cui prima dicevamo.

Ma certo non ha contribuito a risolverlo positivamente la decisione a quel punto certamente obbligata data la forte contraddizione tra le tesi presenti, di sopprimere dal testo di legge ogni riferimento ad una nuova normativa in merito a licenziamenti collettivi.

Come pure pesanti perplessità rimangono sul carattere effettivamente innovativo della nuova struttura commissionale e delle sperimentazioni previste, permanendo una impostazione burocratico-centralistica, che ha spinto le forze della maggioranza a modificare in negativo il testo uscito dalla sede referente in merito alla composizione degli organi di direzione delle nuove strutture del collocamento. Ecco dunque alcuni, senza ricordarne altri, che via via sono stati argomenti di scontro, dei motivi generali e specifici che consideriamo pesantemente negativi in questa legge e che rafforzano in noi l'intenzione di esprimere un voto contrario sull'intero provvedimento, convinti non tanto che questa nostra posizione possa nell'immediato prevalere, quanto che sia necessario ribadire una coerenza nell'impostazione e negli indirizzi che ci auguriamo di potere più significativamente mettere alla prova in ulteriori occasioni, se si avrà modo, come crediamo assolutamente necessario, di ritornare con intenti di riforma vera sull'argomento del mercato del lavoro.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo ringrazia la Commissione – il relatore e tutti i componenti – per l'impegno dimostrato sulla discussione del disegno di legge n. 760. Tale disegno di legge rappresenta una prima riforma – sia pure piccola – del nostro apparato burocratico, che viene attuata in un momento di particolare difficoltà.

Il Governo si impegna a seguire il disegno di legge nel migliore dei modi, auspicando quindi la sollecita approvazione da parte del Senato.

PRESIDENTE. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro » (760).

Presenti e votanti . . . 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . 18
Voti contrari . . . 12

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Belardi Merlo, Bianchi Fortunato, Boffardi, Bonalumi, Castelli Migali, Cavigliasso, Ferrari Marte, Francese, Frasnelli, Furia, Galli Maria Luisa, Garocchio, Gottardo, Ichino, Maroli, Migliorini, Mondino, Pallanti, Pezzati, Piccinelli, Piccoli Maria, Ramella, Rosolen, Salvatore, Sospiri, Tesini Aristide, Torri, Viscardi, Zoppetti e Zambon.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO